

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di soccorritrice stradale / soccorritore stradale¹

del **23 DIC 2021**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I soccorritori stradali forniscono servizi nell'ambito dei trasporti, dell'assistenza ai veicoli e della circolazione. I loro clienti sono conducenti o detentori di veicoli che presentano problemi di funzionamento parziali o totali.

1.22 Principali competenze operative

I soccorritori stradali sono in grado di:

- valutare i pericoli e gli eventuali altri danni sul luogo dell'incidente o del guasto, in particolare per quanto concerne la sicurezza delle persone e dei beni presenti, stimare i rischi per l'ambiente nonché adottare le misure ritenute necessarie,
- definire la procedura da seguire d'intesa con i clienti, le compagnie di assicurazione e i rispettivi committenti,
- fornire ai clienti consulenza in merito a tutte le questioni relative al guasto o all'incidente e aiutarli a riprendere il viaggio.

Nell'indirizzo di approfondimento «Autosoccorso stradale» sono inoltre in grado di:

- individuare e risolvere i guasti ai veicoli, sia con una riparazione d'emergenza sia con altri interventi, in seguito valutarne l'idoneità alla circolazione e, se possibile, ripristinarla.

Nell'indirizzo di approfondimento «Pronto intervento» sono inoltre in grado di:

- mettere in sicurezza, recuperare, rimuovere i veicoli e tenerli in un posto adatto o provvedere a smaltirli i veicoli.
- valutare la possibilità di riprendere il viaggio dopo un incidente di lieve portata.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

I soccorritori stradali si distinguono per le competenze organizzative, comunicative e tecniche nonché per la capacità di garantire la sicurezza stradale a tutte le persone coinvolte e in tutte le situazioni. Svolgono inoltre attività amministrative in maniera corretta e affidabile.

1.23 Esercizio della professione

I soccorritori stradali lavorano a tempo pieno oppure su richiesta, parallelamente alla loro regolare attività professionale. Con il proprio veicolo d'intervento si recano sul luogo dell'intervento dove forniscono i propri servizi. In caso di guasto lavorano per lo più da soli. In caso di incidente, in genere non raggiungono per primi il luogo in cui si è verificato, bensì vi si recano dopo le organizzazioni di pronto intervento alle quali prestano assistenza.

I soccorritori stradali operano per lo più in luoghi in cui si verificano incidenti e guasti, spesso in situazioni ad alta densità di traffico come in autostrada o semiautostrada e devono essere in grado di lavorare in condizioni difficili (stress, pericoli). Svolgono inoltre una parte del loro lavoro in officina o in ufficio. Forniscono i loro servizi 24 ore su 24 e in particolare eseguono gli interventi all'esterno con qualsiasi condizioni atmosferiche.

Sono dotati di abilità tecniche e di orientamento al client, il che li rende in grado di comunicare in modo ottimale con tutti i soggetti coinvolti. Le competenze sociali rappresentano un elemento imprescindibile.

I soccorritori stradali collaborano direttamente con le organizzazioni di pronto intervento. Fanno parte di una complessa rete costituita da diversi attori (persone coinvolte in guasti e incidenti, persone che hanno subito un incidente, committenti, polizia, vigili del fuoco, personale di soccorso sanitario, compagnie di assicurazione, autorità ecc.), ne conoscono gli interessi e sono in grado di tener conto delle loro esigenze a seconda delle circostanze.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I soccorritori stradali usano in modo professionale i propri veicoli, guidano in maniera economica, sanno utilizzare gli strumenti di lavoro e conoscono le attrezzature. Rispettano le attuali disposizioni di legge e le norme di sicurezza e prestano particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e della natura.

Grazie al loro lavoro gli utenti della strada beneficiano di maggior sicurezza, le persone che hanno subito un incidente ricevono assistenza medica, le organizzazioni di pronto intervento possono contare su una collaborazione ottimale e vi è una prevenzione di danni ambientali. Inoltre, gli interventi di riparazione dei guasti, recupero e trasporto dei veicoli operati dai soccorritori stradali permettono di ridurre i danni a carico delle compagnie di assicurazione.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Associazione RoadRanger

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da cinque a otto membri e nominata dall'Assemblea generale della Associazione RoadRanger per un periodo di tre anni.

2.12 Il presidente della commissione d'esame è nominato dall'organo responsabile, mentre la commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) l'indicazione dell'indirizzo di approfondimento;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità del settore automobilistico, della carrozzeria, delle macchine agricole o motociclistico oppure di una qualifica equivalente ed è in grado di comprovare almeno due anni di esperienza professionale di cui almeno dodici mesi nell'indirizzo di approfondimento scelto;
- o
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità di un altro settore oppure di una qualifica equivalente ed è in grado di comprovare almeno quattro anni di esperienza professionale di cui almeno dodici mesi nell'indirizzo di approfondimento scelto;
- ed
- c) è in possesso di un certificato Soccorritori di livello 1 IAS valido.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.32 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 18 candidati adempiono alle condizioni di ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati per iscritto almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a due mesi prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali motivati, al massimo uno dei periti può essere stato docente durante i corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1. Autosoccorso stradale e sicurezza o Pronto intervento e sicurezza	pratico	225 min.	2
2. Caso di studio	scritto	90 min.	1
3. Conoscenze professionali	scritto	60 min.	1
4. Colloquio professionale	orale	45 min.	1
Totale		420 min.	

Esame 1: Autosoccorso stradale e sicurezza o Pronto intervento e sicurezza (pratico)

I candidati svolgono interventi di soccorso realistici e svolgono compiti legati a guasti o incidenti o alla sicurezza. Dimostrano la propria competenza professionale svolgendo i compiti d'esame in modo conforme alla situazione e agendo in modo sistematico, rapido ed efficiente.

Le competenze operative verificate durante questa parte d'esame sono elencate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive):

- organizzazione dell'intervento e assistenza dei clienti
- garanzia della sicurezza e salvataggio dei feriti
- riparazione di guasti ai veicoli o recupero di veicoli incidentati

Esame 2: Caso di studio (scritto)

I candidati elaborano per iscritto un caso di studio con una situazione quotidiana complessa e realistica di soccorso stradale. Avvalendosi delle competenze operative professionali nei campi organizzazione dell'intervento, assistenza dei clienti, sicurezza, salvataggio e soccorso in caso di panne o d'incidente, dimostrano di essere in grado di analizzare e comprendere una situazione pratica predefinita e, partendo da quest'ultima, di sviluppare e giustificare una procedura professionale tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti.

Le competenze operative verificate durante questa parte d'esame sono elencate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive):

- organizzazione dell'intervento e assistenza dei clienti
- garanzia della sicurezza e salvataggio dei feriti
- riparazione di guasti ai veicoli o recupero di veicoli incidentati

Esame 3: Conoscenze professionali (scritto)

I candidati sono esaminati per iscritto in merito alle conoscenze professionali specifiche nei seguenti campi: organizzazione dell'intervento, assistenza dei clienti, sicurezza, salvataggio e soccorso in caso di guasto o d'incidente. Nell'esame si verifica se i candidati dispongono delle necessarie conoscenze specifiche per svolgere un'attività professionale nel soccorso stradale.

Le competenze operative verificate durante questa parte d'esame sono elencate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive):

- organizzazione dell'intervento e assistenza dei clienti
- garanzia della sicurezza e salvataggio dei feriti
- riparazione di guasti ai veicoli o recupero di veicoli incidentati

Esame 4: Colloquio professionale (orale)

I candidati sono confrontati con situazioni quotidiane complesse e realistiche di soccorso stradale. Avvalendosi delle competenze operative professionali nei campi organizzazione dell'intervento, assistenza dei clienti, sicurezza, salvataggio e soccorso in caso di guasto o d'incidente, dimostrano di essere in grado di analizzare e comprendere una situazione pratica predefinita e, partendo da quest'ultima, di sviluppare e giustificare una procedura professionale tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti.

Le competenze operative verificate durante questa parte d'esame sono elencate nei seguenti campi di competenze operative (vedi direttive):

- organizzazione dell'intervento e assistenza dei clienti
- garanzia della sicurezza e salvataggio dei feriti
- riparazione di guasti ai veicoli o recupero di veicoli incidentati

Informazioni dettagliate in merito alle singole parti di esame sono descritte nelle direttive.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva è almeno 4.0;
 - b) la nota della parte d'esame 1 è almeno 4.0;
 - c) non più di una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0;
 - d) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore a 3.5.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Soccorritrice stradale con attestato professionale federale /
Soccorritore stradale con attestato professionale federale**
 - **Strassenhelferin mit eidgenössischem Fachausweis /
Strassenhelfer mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Secouriste routière avec brevet fédéral /
Secouriste routier avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Roadside Service Technician, Federal Diploma of Higher Education.**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'esame del 4 luglio 2013 concernente l'esame di professione di soccorritrice stradale / soccorritore stradale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 4 luglio 2013 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2023.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 01.01.2022.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Organizzazione del mondo di lavoro

Associazione RoadRanger

Berna, 30. September 2021

Urs Bucheli
Presidente



Emil Schmid
Vice Presidente



Il presente regolamento è approvato.

Berna, 23 DIC 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vicedirettore
Responsabile Divisione Formazione professionale e continua